



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.7.2004
COM(2004) 495 definitivo

2004/0167 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'articolo 158 del trattato CE stabilisce l'obiettivo comunitario di promuovere uno sviluppo armonioso e l'articolo 160 prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisca alla correzione degli squilibri regionali.

L'ultimo allargamento ha accentuato le disparità regionali all'interno dell'UE, con un netto incremento del numero di regioni in ritardo di sviluppo. Con un PIL pro capite compreso fra il 30 e il 75% della media comunitaria, queste regioni affrontano la sfida di raggiungere la convergenza. Nelle regioni più sviluppate, la sfida permanente consiste invece nel creare e rafforzare la propria capacità di attrazione relativa tramite un aumento della competitività al fine di contribuire allo sviluppo armonioso del territorio comunitario.

Al tempo stesso, l'allargamento ha aumentato l'estensione totale delle frontiere dell'UE. Ciò richiede una più ampia cooperazione territoriale, basata su progetti comuni di sviluppo locale nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, azioni che favoriscano uno sviluppo territoriale integrato nel quadro dello sviluppo transnazionale nonché reti di sviluppo e di scambio.

Il diverso livello di sviluppo regionale all'interno della Comunità richiede una differenziazione dell'intervento in termini sia tematici che di bilancio. Le azioni del FESR, pur rimanendo concentrate sulle priorità dell'Unione quali definite a Lisbona e a Göteborg, sono pertanto differenziate in funzione della regione beneficiaria.

Nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", il FESR mantiene un ambito di intervento vasto e diversificato, che rispecchia le necessità considerevoli di queste regioni. Tale intervento deve permettere alle regioni la mobilitazione e l'ammodernamento delle proprie risorse, nonché l'avvio di un processo di sviluppo regionale integrato e sostenibile. Viene posto un nuovo accento sulla ricerca, l'innovazione e la prevenzione dei rischi, mentre un ruolo importante continua ad essere attribuito alle infrastrutture.

L'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" si articola intorno a tre temi principali: innovazione ed economia della conoscenza (per migliorare la qualità delle economie regionali), ambiente e prevenzione dei rischi (per garantire la sostenibilità del nuovo sviluppo), accessibilità dei servizi di trasporto e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (per ridurre l'isolamento delle regioni dalle reti di trasporto e digitali, condizione indispensabile per accrescerne la capacità di attrazione).

La cooperazione territoriale rappresenta un obiettivo specifico, con una doppia componente transfrontaliera e transnazionale, basato su un serie di interventi connessi alle agende di Lisbona e di Göteborg. La dimensione interregionale rientra anch'essa nella gestione comune dei programmi nell'ambito dei due obiettivi sopra indicati. Tale gestione è fondata su un approccio dal basso, che garantisce il coinvolgimento di tutte le parti interessate e il successo delle azioni condotte. Nell'ambito di questo obiettivo continuerà ad essere fornito un sostegno allo sviluppo di reti di scambio, analisi e studio tra regioni ed enti locali. Le norme di programmazione e gestione verranno inoltre semplificate e chiarite.

Il FESR dedica infine una particolare attenzione alle peculiarità territoriali, segnatamente in conformità dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato CE. A questo proposito il regolamento

consente, durante la fase di pianificazione dei programmi, di modulare gli interventi per tener conto delle condizioni specifiche delle zone urbane e rurali e di quelle con svantaggi naturali. Esso prevede inoltre il finanziamento dei costi aggiuntivi dovuti alla posizione geografica delle regioni ultraperiferiche.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162, paragrafo 1, e l'articolo 299, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 160 del trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali.
- (2) Le disposizioni comuni relative ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione sono contenute nel regolamento (CE) n. (...) ⁴, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. È necessario stabilire disposizioni specifiche in merito al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti nel suddetto regolamento.
- (3) Gli interventi del FESR devono essere inquadrati in una strategia globale per la politica di coesione che garantisca una maggiore concentrazione dell'assistenza sulle priorità comunitarie, in particolare al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo.
- (4) Il regolamento (CE) n. (...) prevede che l'ammissibilità delle spese venga determinata a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario prevedere disposizioni specifiche. Occorre pertanto stabilire le eccezioni relative al FESR.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L [...], [...], pag. [...].

- (5) L'attuazione efficiente ed efficace dell'azione sostenuta dal FESR dipende da una buona gestione e dalla collaborazione tra tutti gli operatori territoriali e socioeconomici interessati, in particolare gli enti regionali e locali.
- (6) Partendo dall'esperienza e dagli aspetti positivi dell'iniziativa comunitaria Urban, prevista all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁵, la dimensione urbana deve essere rafforzata integrando pienamente le azioni destinate a questo settore nei programmi operativi cofinanziati dal FESR.
- (7) Un particolare impegno deve essere volto a garantire la complementarità e la coerenza tra il sostegno concesso dal FESR e quello concesso dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) n. (...) ⁶ e dal Fondo europeo per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. (...) ⁷. I programmi cofinanziati da FESR devono pertanto offrire un sostegno alla diversificazione delle economie rurali e di quelle delle zone dipendenti dalla pesca rispetto alle attività tradizionali.
- (8) Occorre garantire che le azioni sovvenzionate dal FESR a vantaggio delle piccole e medie imprese tengano conto della Carta europea per le piccole e medie imprese adottata nell'ambito del Consiglio europeo di Santa Maria de Feira e ne sostengano l'applicazione.
- (9) Un'attenzione specifica deve essere riservata alle regioni ultraperiferiche, estendendo a titolo eccezionale l'intervento del FESR al finanziamento di aiuti al funzionamento legati alla compensazione dei costi aggiuntivi in determinati settori. Una tale deroga richiede come fondamento giuridico il ricorso all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.
- (10) Il FESR deve trattare i problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone con una densità di popolazione estremamente limitata, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Il FESR deve inoltre occuparsi delle difficoltà specifiche affrontate da talune isole, zone di montagna e zone scarsamente popolate la cui posizione geografica costituisce un ostacolo allo sviluppo.
- (11) Il FESR deve garantire la sinergia dei propri interventi con quelli del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione, nonché la complementarità e la coerenza con le altre politiche comunitarie.
- (12) È necessario stabilire disposizioni specifiche relative alla programmazione, alla gestione, alla sorveglianza e al controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".
- (13) È necessario sostenere una cooperazione transfrontaliera e transnazionale efficace con i paesi limitrofi della Comunità nei casi in cui ciò serva a garantire che le regioni degli Stati membri che confinano con tali paesi possano essere efficacemente assistite nel loro sviluppo. Occorre pertanto autorizzare a titolo eccezionale il finanziamento

⁵ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁶ GU L [...], [...], pag. [...].

⁷ GU L [...], [...], pag. [...].

dell'assistenza del FESR per progetti ubicati sul territorio di paesi terzi qualora tali progetti apportino benefici alle regioni della Comunità.

- (14) Il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁸, deve essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la portata del suo intervento con riguardo agli obiettivi “Convergenza”, “Competitività regionale e occupazione” e “Cooperazione territoriale europea” quali definiti all’articolo 3 del regolamento (CE) n. (...), recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, nonché i tipi di spesa che possono beneficiare del sostegno del Fondo.

Esso stabilisce disposizioni specifiche relative al trattamento delle zone urbane e rurali, delle zone dipendenti dalla pesca, delle regioni ultraperiferiche e delle zone con svantaggi naturali.

Il regolamento fissa inoltre disposizioni specifiche per l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, segnatamente in termini di programmazione, attuazione, gestione, sorveglianza e controllo.

Articolo 2

Finalità

Il FESR contribuisce al finanziamento di aiuti destinati a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale riducendo le disparità regionali e sostenendo lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la riconversione delle regioni industriali in declino.

In tal modo, il FESR dà attuazione alle priorità comunitarie e in particolare all’esigenza di rafforzare la competitività e l’innovazione, creare posti di lavoro stabili e promuovere una crescita rispettosa dell’ambiente.

⁸ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

Articolo 3

Ambito di intervento

1. Il FESR concentra il proprio intervento su un numero ristretto di priorità tematiche. Il tipo e la portata delle azioni finanziabili nell'ambito di ciascuna priorità rispecchiano la diversa natura degli obiettivi "Convergenza", "Competitività regionale e occupazione" e "Cooperazione territoriale europea" conformemente agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.
2. Il FESR contribuisce al finanziamento di:
 - a) investimenti produttivi;
 - b) infrastrutture;
 - c) altre iniziative di sviluppo, inclusi i servizi alle imprese, la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali il capitale di rischio, i fondi di credito e di garanzia e i fondi di sviluppo locale, gli abbuoni di interesse, i servizi zionali e gli scambi di esperienze tra regioni, città e operatori sociali, economici e ambientali interessati;
 - d) assistenza tecnica, secondo quanto disposto agli articoli 43 e 44 del regolamento (CE) n. (...).

Articolo 4

Convergenza

Nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza", l'intervento del FESR è destinato in primo luogo a favorire lo sviluppo economico sostenibile e integrato, a livello regionale e locale, mobilitando e rafforzando la capacità endogena tramite programmi volti all'ammodernamento e alla diversificazione delle strutture economiche regionali, principalmente nei seguenti settori:

- 1) ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità, incluso il rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo tecnologico regionali; aiuto alla R&ST nelle piccole e medie imprese (PMI) e al trasferimento di tecnologie; miglioramento dei legami tra le PMI, le università e i centri di ricerca e sviluppo tecnologico; sviluppo di reti e cluster di imprese; sostegno alla fornitura di servizi tecnologici e aziendali ai gruppi di PMI; incentivazione dell'imprenditorialità e finanziamento dell'innovazione per le PMI tramite nuovi strumenti finanziari;
- 2) società dell'informazione, incluso lo sviluppo di contenuti, servizi e applicazioni locali; miglioramento dell'accesso ai servizi pubblici on-line e sviluppo di tali servizi; aiuti e servizi alle PMI ai fini dell'adozione e di un uso efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

- 3) ambiente, inclusi gli investimenti connessi alla gestione dei rifiuti, all'approvvigionamento idrico, al trattamento delle acque reflue urbane e alla qualità dell'aria; prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento; riabilitazione di spazi e terreni contaminati; promozione della biodiversità e tutela del patrimonio naturale; aiuti alle PMI per promuovere modelli di produzione sostenibile tramite l'introduzione di sistemi di gestione ambientale economicamente validi e l'adozione e l'utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento;
- 4) prevenzione dei rischi, inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani intesi a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici;
- 5) turismo, inclusa la promozione dei beni naturali e culturali in quanto potenziale di sviluppo per un turismo sostenibile; protezione e valorizzazione del patrimonio culturale a sostegno dello sviluppo economico; aiuti per migliorare l'offerta di servizi turistici tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto;
- 6) trasporti, incluse le reti transeuropee e le strategie integrate di ambito urbano per un trasporto urbano pulito, con investimenti che contribuiscano a migliorare l'accesso di passeggeri e merci ai servizi nonché la qualità di questi ultimi, ad ottenere un maggiore equilibrio della ripartizione modale dei trasporti, a potenziare i sistemi intermodali ed a ridurre l'impatto ambientale;
- 7) energia, incluse le reti transeuropee, con investimenti che contribuiscano a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, a completare la realizzazione del mercato interno e ad integrare considerazioni ambientali, miglioramento dell'efficacia energetica e sviluppo delle energie rinnovabili;
- 8) istruzione, con investimenti che contribuiscano ad aumentare le attrattive e la qualità della vita nelle regioni;
- 9) sanità, inclusi gli investimenti volti a potenziare e migliorare le prestazioni sanitarie, favorendo in tal modo lo sviluppo regionale e la qualità della vita nelle regioni;
- 10) aiuti diretti all'investimento nelle PMI, che contribuiscano alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro.

Articolo 5

Competitività regionale e occupazione

Nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione", l'intervento del FESR, nel quadro delle strategie di sviluppo regionale sostenibile, si concentra sulle seguenti priorità:

- 1) innovazione ed economia della conoscenza, tramite un sostegno alla progettazione e attuazione di strategie regionali innovative che favoriscano lo sviluppo di sistemi regionali di innovazione efficaci, in particolare:
 - a) rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione direttamente legate agli obiettivi regionali di sviluppo economico tramite il sostegno a centri di competenza industriali o tecnologici, la promozione del trasferimento di

tecnologie nonché lo sviluppo della previsione tecnologica e della valutazione comparativa internazionale delle politiche volte a promuovere l'innovazione e il sostegno alla collaborazione tra le imprese e alle politiche congiunte in materia di R&ST e innovazione;

- b) stimolo all'innovazione nelle PMI tramite la promozione di reti di cooperazione tra università e imprese, il sostegno alle reti e ai cluster di PMI, un migliore accesso di queste ultime ai servizi avanzati di sostegno alle imprese e il sostegno all'integrazione di tecnologie più pulite e innovative nelle PMI;
 - c) promozione dell'imprenditorialità, tramite aiuti per lo sfruttamento economico delle nuove idee e incentivi alla creazione di nuove aziende da parte delle università e delle aziende esistenti;
 - d) creazione di nuovi strumenti finanziari e servizi di incubazione che facilitino la creazione o l'espansione di aziende ad alto contenuto di conoscenza;
- 2) ambiente e prevenzione dei rischi, in particolare:
- a) incentivi agli investimenti per la riabilitazione di spazi e terreni contaminati e promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla biodiversità e alla rete Natura 2000 che contribuiscano allo sviluppo economico sostenibile e alla diversificazione delle zone rurali;
 - b) promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili;
 - c) promozione di trasporti pubblici urbani puliti;
 - d) elaborazione di piani e misure volti a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici;
- 3) accesso, al di fuori dei grandi centri urbani, ai servizi di trasporto e telecomunicazioni di interesse economico generale, in particolare:
- a) potenziamento delle reti secondarie, migliorando i collegamenti con le reti transeuropee di trasporto, con gli snodi ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali, o con le piattaforme multimodali, mediante la creazione di collegamenti radiali con le principali linee ferroviarie e una maggiore utilizzazione delle vie navigabili interne regionali e locali;
 - b) promozione dell'accesso alle TIC e della loro utilizzazione efficace da parte delle PMI, favorendo l'accesso alle reti, la creazione di punti di accesso pubblici a Internet, le attrezzature e lo sviluppo di servizi e applicazioni.

Cooperazione territoriale europea

Nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", l'intervento del FESR si concentra sugli aspetti seguenti:

- 1) realizzazione di attività economiche e sociali transfrontaliere mediante strategie comuni di sviluppo territoriale sostenibile, in particolare:
 - a) promozione dell'imprenditorialità e, segnatamente, sviluppo delle PMI, del turismo, della cultura e del commercio transfrontaliero;
 - b) incentivi alla protezione e alla gestione congiunta dell'ambiente;
 - c) riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione, nonché ai sistemi transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti;
 - d) sviluppo della collaborazione, della capacità e della condivisione di infrastrutture, in particolare in settori come la salute, la cultura e l'istruzione;

il FESR può inoltre contribuire a promuovere l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a favore dell'occupazione, le pari opportunità, la formazione e l'inserimento sociale, nonché l'uso condiviso di risorse umane e strutture destinate alla R&ST;

- 2) creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, inclusa la cooperazione bilaterale tra regioni marittime, tramite il finanziamento di reti ed azioni che favoriscano uno sviluppo territoriale integrato, sulla base delle seguenti priorità:
 - a) gestione delle risorse idriche che presentino una chiara dimensione transnazionale, inclusa la protezione e la gestione dei bacini fluviali, delle zone costiere, delle risorse marine, dei servizi idrici e delle zone umide;
 - b) miglioramento dell'accessibilità, inclusi gli investimenti relativi ai tratti transfrontalieri delle reti transeuropee, un migliore accesso locale e regionale alle reti e piattaforme nazionali e transnazionali, una maggiore interoperabilità tra i sistemi nazionali e regionali, nonché la promozione di tecnologie avanzate per le comunicazioni e l'informazione;
 - c) prevenzione dei rischi, compresa la promozione della sicurezza marittima e la protezione contro le inondazioni e l'inquinamento delle acque marine ed interne, la prevenzione dell'erosione, dei terremoti e delle valanghe e la protezione contro questi fenomeni; i programmi possono includere la fornitura di attrezzature e lo sviluppo di infrastrutture, l'elaborazione ed esecuzione di piani di assistenza transnazionali, l'adozione di sistemi comuni di cartografia del rischio nonché l'elaborazione di strumenti comuni per lo studio, la prevenzione, la sorveglianza e il controllo dei rischi naturali e tecnologici;

- d) creazione di reti scientifiche e tecnologiche su temi legati allo sviluppo equilibrato delle zone transnazionali, in particolare la realizzazione di reti tra le università e di collegamenti che consentano l'accesso alle conoscenze scientifiche e ai trasferimenti di tecnologia tra servizi di R&ST e centri internazionali di eccellenza in materia di R&ST, lo sviluppo di consorzi transnazionali per l'utilizzazione congiunta delle risorse di R&ST, il gemellaggio di istituti per il trasferimento della tecnologia, nonché lo sviluppo di strumenti congiunti di ingegneria finanziaria destinati al sostegno della R&ST nelle PMI;
- 3) rafforzamento dell'efficacia della politica regionale grazie alla promozione di reti e scambi di esperienze tra gli enti regionali e locali sui temi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8, inclusi i programmi di cooperazione in rete che riguardino l'intera Comunità ed azioni che richiedano studi, raccolta di dati, nonché l'osservazione e l'analisi delle tendenze di sviluppo nella Comunità.

Articolo 7

Norme in materia di ammissibilità delle spese

Non sono ammissibili a un contributo del FESR le spese seguenti:

- a) l'IVA;
- b) gli interessi passivi;
- c) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa ammissibile per l'operazione considerata;
- d) l'edilizia abitativa;
- e) lo smantellamento di centrali nucleari.

CAPITOLO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI

Articolo 8

La dimensione urbana

1. Nel caso di azioni che comportino opere di rinnovamento urbano ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), e dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. (...), il FESR sostiene lo sviluppo di strategie partecipative e integrate per far fronte all'elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali che colpiscono gli agglomerati urbani.

Tali strategie possono combinare la riabilitazione dell'ambiente fisico, la riconversione dei siti industriali in abbandono nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, con misure destinate a promuovere l'imprenditorialità, l'occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi alla popolazione che tengano conto dei cambiamenti nelle strutture demografiche.

2. In deroga all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. (...), il finanziamento da parte del FESR di misure nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. (...) relativo al Fondo sociale europeo è portato al 10% della priorità interessata.

Articolo 9

Zone rurali e zone dipendenti dalla pesca

Gli Stati membri e le regioni garantiscono la complementarità e la coerenza delle misure cofinanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ai sensi del regolamento (CE) n. (...) e di quelle cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca (FEP) ai sensi del regolamento (CE) n. (...) con i programmi cofinanziati dal FESR.

L'intervento del FESR nelle zone rurali e in quelle dipendenti dalla pesca si concentra sulla diversificazione economica di tali zone e riguarda in particolare:

- 1) le infrastrutture destinate a migliorare l'accessibilità;
- 2) l'accelerazione dell'impianto di reti e servizi di telecomunicazione nelle zone rurali;
- 3) lo sviluppo di nuove attività economiche diverse dall'agricoltura e dalla pesca;
- 4) il rafforzamento dei legami tra le zone urbane e rurali;
- 5) lo sviluppo del turismo e dei centri di interesse rurali.

Gli Stati membri e le regioni garantiscono la complementarità e la coerenza delle azioni cofinanziate dal FEASR e di quelle cofinanziate dal FEP con le azioni cofinanziate dal FESR. A tal fine, per le azioni di cui ai punti 1), 3) e 5), gli Stati membri stabiliscono chiari criteri di distinzione tra le azioni che saranno finanziate dal FESR in virtù del presente articolo e quelle che saranno finanziate dal FEASR in virtù dell'articolo 49, paragrafo 1, lettere a), b) e i) del regolamento (CE) n. (...), per le zone rurali, o dal FEP in virtù dell'articolo (...) del regolamento (CE) n. (...), per le zone dipendenti dalla pesca.

Articolo 10

Zone che presentano svantaggi naturali

I programmi regionali cofinanziati dal FESR che includono zone caratterizzate da svantaggi naturali ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. (...), prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche di queste zone.

Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il FESR contribuisce in particolare al finanziamento di investimenti volti a migliorare l'accessibilità, a promuovere e migliorare le attività economiche connesse al patrimonio culturale, a incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e a stimolare il settore turistico.

Articolo 11

Regioni ultraperiferiche

Nell'ambito della dotazione supplementare di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. (...) e in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, il FESR contribuisce a finanziare aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche per compensare i costi aggiuntivi sostenuti nei settori di cui all'articolo 4 e in quelli in appresso indicati, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I del trattato:

- a) aiuti ai servizi di trasporto merci e aiuti all'avviamento per servizi di trasporto;
- b) aiuti destinati a compensare i costi aggiuntivi dovuti alle limitate capacità di magazzinaggio, al sovradimensionamento e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato del lavoro locale.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA"

SEZIONE 1 PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 12

Contenuto

I programmi operativi elaborati nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" devono contenere le seguenti informazioni:

- 1) un'analisi della situazione della zona di cooperazione in termini di punti forti e deboli e la strategia prescelta di conseguenza;

- 2) una giustificazione delle priorità adottate alla luce degli orientamenti strategici comunitari e delle priorità del programma operativo da esse derivanti, nonché l'impatto previsto risultante dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 46 del regolamento (CE) n. (...);
- 3) informazioni relative alle priorità e ai loro obiettivi specifici; tali obiettivi sono quantificati con l'aiuto di un numero ristretto di indicatori di attuazione, di risultato e di impatto; gli indicatori devono permettere di misurare i progressi compiuti e l'efficacia degli obiettivi prescelti per l'attuazione delle priorità;
- 4) la ripartizione dei settori di intervento per categoria, conformemente alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. (...);
- 5) un piano di finanziamento unico, non ripartito per Stato membro, comprendente due tabelle:
 - a) una tabella che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli da 50 a 53 del regolamento (CE) n. (...), l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il contributo del FESR; il contributo totale del FESR previsto annualmente deve essere compatibile con la prospettiva finanziaria applicabile;
 - b) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione e per ciascuna priorità, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali, nonché il tasso di partecipazione del FESR;
- 6) le modalità di esecuzione del programma operativo, comprendenti:
 - a) la designazione, da parte dello Stato membro, degli organismi previsti all'articolo 14;
 - b) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione nonché la composizione del comitato di sorveglianza;
 - c) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;
 - d) le disposizioni previste per garantire la pubblicizzazione del programma operativo;
 - e) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati che consentano di soddisfare i requisiti in materia di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal regolamento (CE) n. (...);
- 7) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. (...) la cui presentazione è prevista durante il periodo di programmazione.

SEZIONE 2 AMMISSIBILITÀ

Articolo 13

Norme in materia di ammissibilità delle spese

Fatto salvo l'articolo 55 del regolamento (CE) n. (...) e su richiesta degli Stati membri, la Commissione può proporre norme in materia di ammissibilità per talune categorie di spese, in sostituzione delle norme nazionali. Tali norme comunitarie sull'ammissibilità delle spese sono adottate mediante un regolamento della Commissione secondo quanto disposto all'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. (...).

SEZIONE 3 GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Articolo 14

Designazione delle autorità

1. Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo designano un'autorità di gestione unica, un'autorità di certificazione unica e un'autorità di audit unica situate nello Stato membro dell'autorità di gestione. L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, come regola generale, effettua i pagamenti al beneficiario principale.

Gli Stati membri istituiscono un segretariato tecnico congiunto con sede presso l'autorità di gestione. Il segretariato assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nell'esecuzione dei loro compiti rispettivi.

2. L'autorità di audit del programma operativo è assistita da un gruppo di revisori nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 61 del regolamento (CE) n. (...). Il gruppo suddetto è istituito dagli Stati membri che partecipano al programma operativo e comprende un rappresentante di un organismo di audit designato da ciascuno dei suddetti Stati membri. Ciascun gruppo di revisori viene istituito al massimo entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma operativo. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma operativo.

La relazione finale dell'autorità di audit del programma operativo, di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. (...), deve essere stata approvata dal gruppo di revisori.

3. Ciascuno degli Stati membri che partecipano al programma operativo nomina propri rappresentanti nel comitato di sorveglianza di cui all'articolo 64 del regolamento (CE) n. (...).

Articolo 15

Funzioni dell'autorità di gestione

L'autorità di gestione svolge le funzioni previste all'articolo 59 del regolamento (CE) n. (...), ad eccezione di quelle riguardanti la regolarità delle operazioni e delle spese rispetto alle norme nazionali e comunitarie. In proposito, le sue responsabilità si limitano alla verifica che le spese di ciascun beneficiario che partecipa ad un'operazione siano state convalidate dal revisore autorizzato.

Articolo 16

Sistema di controllo

Al fine di convalidare le spese di cui all'articolo 21, ciascuno Stato membro predispone un sistema di audit che consenta di verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni, o parti di operazioni, con le norme comunitarie e nazionali. Qualora il controllo sulla fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati possa essere effettuato unicamente sull'insieme dell'operazione, tale controllo viene effettuato dal revisore del beneficiario principale o dall'autorità di gestione.

Ciascuno Stato membro provvede affinché la convalida delle spese da parte dei revisori autorizzati possa essere effettuata entro un termine di due mesi.

Articolo 17

Gestione finanziaria

1. Il contributo del FESR viene versato su un conto unico senza conti secondari nazionali.
2. Fatta salva la responsabilità degli Stati membri con riguardo all'individuazione e alla rettifica delle irregolarità nonché al recupero degli importi indebitamente versati, l'autorità di certificazione provvede a recuperare presso il beneficiario principale tutti gli importi versati in conseguenza di un'irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario principale gli importi erroneamente versati conformemente all'accordo sottoscritto al riguardo.

Qualora il beneficiario principale non riesca ad ottenere il rimborso dagli altri beneficiari, gli Stati membri sul cui territorio sono situati i beneficiari in questione rimborsano all'autorità di certificazione gli importi erroneamente versati a tali beneficiari.

Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera

Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" possono ricorrere allo strumento giuridico di cooperazione istituito dal regolamento (CE) n. (...) per affidargli la gestione del programma operativo conferendogli le competenze dell'autorità di gestione e del segretariato tecnico congiunto. In questo contesto, ciascuno Stato membro continua ad assumersi la responsabilità finanziaria.

SEZIONE 4 OPERAZIONI

Selezione delle operazioni

1. Le operazioni selezionate per i programmi operativi destinati alla realizzazione di attività economiche e sociali transfrontaliere secondo quanto indicato all'articolo 6, paragrafo 1, nonché quelle per i programmi orientati alla creazione e allo sviluppo della cooperazione transnazionale secondo quanto indicato all'articolo 2, paragrafo 2, includono beneficiari di almeno due paesi che coopereranno, per ciascuna operazione, secondo almeno due delle modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso, finanziamento congiunto.

Tuttavia, le operazioni selezionate per i programmi operativi volti a stabilire e sviluppare la cooperazione transnazionale possono essere realizzati in un singolo Stato membro, a condizione di essere state proposte da organismi appartenenti ad almeno due Stati membri.

2. Le operazioni selezionate per i programmi operativi che comportano reti di cooperazione e scambi di esperienze secondo quanto indicato all'articolo 6, paragrafo 3, includono almeno tre beneficiari di almeno tre regioni di almeno due Stati membri che coopereranno, per ciascuna operazione, secondo le modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.
3. In aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 64 del regolamento (CE) n. (...), il comitato di sorveglianza è responsabile della selezione delle operazioni.

Articolo 20

Responsabilità del partner principale

1. Per ciascuna operazione viene designato un beneficiario principale, che si assume le seguenti responsabilità:
 - a) definisce le modalità delle proprie relazioni con i beneficiari partecipanti all'operazione tramite un accordo comprendente, fra l'altro, disposizioni che garantiscano la buona gestione finanziaria dei fondi attribuiti all'operazione, incluso il meccanismo per il recupero degli importi indebitamente versati;
 - b) è responsabile dell'esecuzione dell'intera operazione;
 - c) garantisce che le spese presentate dai beneficiari che partecipano all'operazione sono state sostenute al fine di eseguire l'operazione e corrispondono alle attività concordate tra i beneficiari medesimi;
 - d) verifica la convalida, da parte dei revisori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, delle spese presentate dai beneficiari che partecipano all'operazione;
 - e) si incarica di trasferire il contributo del FESR ai beneficiari che partecipano all'operazione.
2. L'autorità di gestione stabilisce le modalità di esecuzione di ciascuna operazione, d'intesa con il beneficiario principale.

Articolo 21

Certificazione delle spese

La legalità e la regolarità delle spese presentate da ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione è convalidata dai revisori autorizzati di cui all'articolo 14, paragrafo 2. Ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione si assume la responsabilità in caso di eventuali irregolarità riscontrate nelle spese da esso dichiarate.

Articolo 22

Condizioni particolari relative alla localizzazione delle operazioni

1. Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, in casi debitamente giustificati, è possibile concedere un finanziamento fino a un massimo del 20% del bilancio destinato al programma operativo in questione per operazioni in zone di livello NUTS III adiacenti alle zone definite all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. (...).

2. Nel quadro della cooperazione transnazionale, in casi debitamente giustificati, è possibile concedere un finanziamento fino a un massimo del 20% del bilancio destinato al programma operativo in questione per operazioni che coinvolgono partner esterni alla zona interessata.
3. Nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni sul territorio di paesi non appartenenti alla Comunità europea entro un limite del 10% dell'importo del proprio contributo al programma operativo, qualora tali operazioni apportino benefici alle regioni della Comunità.

Gli Stati membri garantiscono la legalità e la regolarità delle spese di cui sopra.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento lascia impregiudicate la continuazione o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, di misure approvate dal Consiglio o dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1783/99 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e applicabili precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Le domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1783/99 restano valide.

Articolo 24

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1783/99 è abrogato con effetto a decorrere dal (...).

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1783/99 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 25

Clausola di revisione

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]